

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul futuro sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2014/C 224/04)

1. INTRODUZIONE

1. Il presente parere mira a contribuire all'ulteriore sviluppo delle politiche dell'Unione europea relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia attraverso una più completa integrazione della protezione della vita privata e dei dati personali nelle attività di tutte le istituzioni dell'UE. Esso dà risposta a due comunicazioni adottate dalla Commissione l'11 marzo 2014 sul futuro della giustizia e degli affari interni⁽¹⁾, alla risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 2 aprile 2014 sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma, e alle discussioni svoltesi in seno al Consiglio, in vista della definizione da parte del Consiglio europeo, per la prima volta, degli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa, in conformità dell'articolo 68 TFUE.
2. L'Unione europea si trova in un momento critico per quanto riguarda il suo ruolo nel settore della giustizia e degli affari interni. Ci stiamo avvicinando alla conclusione del periodo transitorio stabilito dal trattato di Lisbona, al termine del quale le attribuzioni della Commissione in materia di avvio di procedimenti d'infrazione e della Corte di giustizia europea diventeranno pienamente applicabili all'acquis legislativo dell'Unione relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale⁽²⁾. Nel contesto del trattato, la Carta dei diritti fondamentali ha assunto lo status di diritto primario e la Corte di giustizia, in recenti sentenze, ha chiarito le restrizioni al margine di manovra del legislatore ogniqualvolta una misura implichi un'ingerenza in quei diritti⁽³⁾.
3. Inoltre, negli ultimi cinque anni le preoccupazioni per la protezione della vita privata e dei dati personali si sono senza dubbio più che mai intensificate. Nel gennaio 2012, la Commissione ha proposto un pacchetto di riforme legislative sulla protezione dei dati nell'UE⁽⁴⁾. Dal giugno 2013, le rivelazioni sulle pratiche di sorveglianza di massa dei cittadini dell'UE da parte degli USA e di altre agenzie di *intelligence* hanno fortemente minato la fiducia nella riservatezza delle informazioni personali. Più di recente, nell'aprile 2014 la Corte di giustizia — in una delle due sentenze sopra citate — ha annullato la direttiva sulla conservazione dei dati⁽⁵⁾ a causa dell'eccessiva ingerenza nei diritti fondamentali. L'azione dell'UE in materia di protezione dei dati ha assunto un'importanza realmente globale, come testimonia ad esempio il livello di copertura internazionale e di pressione politica intorno alla riforma del quadro sulla protezione dei dati, che ha portato alla presentazione di circa 4 000 emendamenti in prima lettura nel Parlamento europeo⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Cfr. il paragrafo 8 del presente parere.

⁽²⁾ Le disposizioni transitorie cesseranno di avere effetto il 1° dicembre 2014; articolo 10 del protocollo 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato di Lisbona.

⁽³⁾ Cfr., a tal proposito, le sentenze della Corte (Grande Sezione) del 9 novembre 2010, *Schecke e Eifert* (procedimenti riuniti C-92/09 e C-93/09) e, in particolare, dell'8 aprile 2014, *Digital Rights Ireland e Seitlinger* (cause riunite C-293/12 e C-594/12). Nella prima causa, la Corte ha sottolineato la necessità che il legislatore prenda in considerazione alternative sufficientemente meno lesive ad una determinata misura.

⁽⁴⁾ COM(2012)11 final; COM(2012)10 final.

⁽⁵⁾ Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

⁽⁶⁾ La prima lettura si è conclusa con la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [COM(2012)0011 — C7-0025/2012 — 2012/0011(COD)] (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura).

4. Le sfide giuridiche, tecnologiche e sociali per i responsabili delle politiche e i legislatori nel settore della giustizia e degli affari interni si intensificheranno di certo nel periodo oggetto degli orientamenti strategici. Inoltre, i nuovi orientamenti del Consiglio europeo costituiscono un'opportunità per dichiarare l'intenzione di ripristinare la fiducia nella capacità dell'UE di proteggere efficacemente le persone. Per tale motivo, proponiamo che il Consiglio europeo, nei nuovi orientamenti, affronti esplicitamente i seguenti temi:
- a) gli enormi volumi di trattamento di dati personali richiesti da molte delle normative e delle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
 - b) la fragilità delle misure che non rispettano i diritti fondamentali, come è stato il caso della direttiva sulla conservazione dei dati, che potrebbe riguardare anche altre iniziative in corso quali il pacchetto «frontiere intelligenti»⁽¹⁾ e i vari strumenti relativi alle schede nominative dei passeggeri (PNR)⁽²⁾;
 - c) l'importanza di adottare, il prima possibile, un quadro forte e moderno per la protezione dei dati nell'UE, al quale dovrebbero improntarsi le politiche esterne dell'UE; e
 - d) la necessità di integrare gli aspetti relativi alla protezione della vita privata e dei dati personali nell'elaborazione di tutte le nuove politiche e normative relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
5. Avendo contribuito a un esercizio simile cinque anni fa, nel presente parere proponiamo di lavorare con le istituzioni dell'UE al fine di migliorare la qualità della legislazione dal punto di vista della protezione dei dati personali, nell'ambito di un nuovo modello di cooperazione⁽³⁾.

6. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

36. Il valore aggiunto dell'azione dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è spesso messo in discussione, specialmente dagli Stati membri. Il vantaggio deriva dal garantire un approccio coerente, ad esempio attraverso la definizione di sistemi interoperabili proporzionati che possano risultare validi, nel contempo, per la sicurezza e la protezione dei dati. I nuovi orientamenti strategici costituiscono, a nostro avviso, un'eccellente opportunità per le istituzioni per far tesoro degli insegnamenti appresi e sviluppare uno strumento per porre rimedio alla frequente insufficienza delle garanzie per il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.
37. L'Unione europea deve dimostrare di avere appreso le lezioni degli ultimi cinque anni, vale a dire che non può adottare misure che, ad un attento esame, ingeriscono nei diritti fondamentali e non superano i requisiti di necessità e proporzionalità. Così come la Commissione ha ripetutamente ribadito, alla Carta devono improntarsi tutte le politiche e le leggi dell'UE. Il GEPD è pronto a prestare la propria assistenza in questo processo.
38. I nuovi orientamenti del Consiglio europeo rappresentano una buona occasione per l'Unione di dimostrare la propria intenzione di ripristinare la fiducia nella sua capacità di proteggere efficacemente le persone. Per tale motivo, proponiamo che il Consiglio europeo, nei nuovi orientamenti, affronti esplicitamente i seguenti temi:
- a) gli enormi volumi di trattamento di dati personali richiesti da molte delle normative e delle politiche dell'UE relative allo spazio allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
 - b) la fragilità delle misure che non rispettano i diritti fondamentali, come è stato il caso della direttiva sulla conservazione dei dati, che potrebbe riguardare anche altre iniziative in corso quali il pacchetto «frontiere intelligenti» e i vari strumenti relativi alle schede nominative dei passeggeri (PNR);

⁽¹⁾ Cfr. il parere del GEPD del 18 luglio 2013 sulla proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite e sulla proposta di regolamento che istituisce un programma per viaggiatori registrati.

⁽²⁾ Si tratta di un sistema UE per i codici di prenotazione dei passeggeri (PNR) [COM(2011) 32 def.] e di una possibile proposta per il trasferimento dei dati dei passeggeri verso paesi terzi (http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_home_004_transfer_pnr_data_3rd_countries_en.pdf [accesso 3 giugno 2014]).

⁽³⁾ Cfr., al riguardo, più in generale il documento strategico del 2014 del GEPD «The EDPS as an advisor to EU institutions on policy and legislation: building on ten years of experience» (Il GEPD quale consulente delle istituzioni dell'UE sulle proposte politiche e legislative: costruire sulla base di un'esperienza decennale), pubblicato sul sito web del GEPD.

- c) l'importanza di adottare, il prima possibile, un quadro forte e moderno per la protezione dei dati nell'UE, al quale dovrebbero improntarsi le politiche esterne dell'UE; e
- d) la necessità di integrare gli aspetti relativi alla protezione della vita privata e dei dati personali nell'elaborazione di tutte le nuove politiche e normative relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
39. Possibili modi per garantire la piena integrazione degli aspetti relativi alla protezione della vita privata e dei dati personali nell'elaborazione di tutte le nuove politiche e normative relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
- integrare le preoccupazioni per la protezione dei dati nelle valutazioni generali d'impatto;
 - valutare misure alternative meno lesive per il conseguimento degli obiettivi politici;
 - rafforzare la qualità dei dati e i diritti degli interessati nonché i mezzi di ricorso;
 - valutare lo scambio di informazioni in base agli obiettivi politici, e
 - garantire che gli accordi internazionali con i paesi terzi rispettino il diritto dei cittadini dell'UE alla protezione dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2014

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati
